

Reggio Emilia, lì 02.07.2015

Obbligo di installazione dei sistemi anticaduta in copertura

Entra in vigore il 02.07.2015 la versione definitiva dell'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna

E' stata pubblicata il 01/07/2015 ed **entra in vigore il 02.07.2015** la versione definitiva dell'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna per la prevenzione della cadute dall'alto nei lavori in quota.

In sintesi, i contenuti salienti:

Finalità

L'Atto di indirizzo e coordinamento disciplina l'installazione di dispositivi permanenti di protezione, contro le cadute dall'alto sulle **coperture** e sulle **facciate vetrate continue che richiedano manutenzione** degli edifici.

Campo di applicazione

L'Atto di indirizzo si applica agli edifici pubblici e privati per interventi:

- di nuova costruzione
- di ripristino tipologico
- di ristrutturazione urbanistica
- soggetti alle procedure abilitative speciali
- sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a SCIA
- rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (CIL)
- sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata subordinati a SCIA, rientranti nell'attività edilizia libera, soggetti a comunicazione o soggetti alle procedure abilitative speciali

Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.

Elaborato Tecnico della copertura

Obblighi del committente:

- per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori, il committente deve presentare l'Elaborato tecnico della copertura all'atto della richiesta di conformità edilizia e di agibilità o all'atto della comunicazione di fine lavori
- per gli interventi relativi alle opere pubbliche, l'Elaborato tecnico della copertura è allegato al progetto

definitivo

- per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, il committente deve conservare l'Elaborato tecnico della copertura.

L'Elaborato tecnico deve contenere:

- le soluzioni progettuali
- gli elaborati grafici in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM
- la documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell'installazione effettuata
- la relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato
- le certificazioni del produttore dei sistemi installati
- la dichiarazione di corretta installazione da parte dell'impresa installatrice
- il manuale d'uso
- il programma di manutenzione

Per lavori già in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Atto di indirizzo

Le disposizioni dell'Atto di indirizzo non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera **in corso di validità alla data di entrata in vigore** dello stesso, nonché alle relative varianti in corso d'opera.

Obblighi relativi alla sola installazione dei sistemi di protezione

Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto, senza altre opere edilizie correlate, non necessita di alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva.